



**LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN”**

Via Einstein, 3 - 20137 Milano

## **REGOLAMENTO D'ISTITUTO**

Approvato dal Consiglio d’Istituto il 10 Maggio 2007

## INDICE

### **Parte I** **VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA**

#### Titolo I NORME GENERALI

- Art. 1.** *Conformità alla normativa vigente.*  
**Art. 2.** *Comunità scolastica.*  
**Art. 3.** *Libertà fondamentali.*  
**Art. 4.** *Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento.*  
**Art. 5.** *Diritti.*  
**Art. 6.** *Doveri.*

#### Titolo II ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI ISTITUTO

- Art. 7.** *Organi collegiali.*  
**Art. 8.** *Dirigenza.*  
**Art. 9.** *Consiglio e assemblea di classe.*  
**Art. 10.** *Coordinatore di classe.*  
**Art. 11.** *Collegio dei Docenti.*  
**Art. 12.** *Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva.*  
**Art. 13.** *Comitato per la valutazione del servizio dei docenti.*

#### Titolo III ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

- Art. 14.** *Diritto di assemblea.*  
**Art. 15.** *Comitato degli studenti.*  
**Art. 16.** *Assemblee studentesche.*  
**Art. 17.** *Funzionamento delle assemblee studentesche di Istituto.*  
**Art. 18.** *Funzionamento delle assemblee studentesche di classe.*  
**Art. 19.** *Studenti promotori di iniziative.*

#### Titolo IV ASSEMBLEE DEI GENITORI

- Art. 20.** *Diritto di assemblea.*  
**Art. 21.** *Comitato dei genitori.*  
**Art. 22.** *Assemblee dei genitori.*

### **Parte II** **FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO**

#### Titolo I RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

- Art. 23.** *Comunicazioni scuola-famiglie.*  
**Art. 24.** *Consegna di un estratto del presente Regolamento ai nuovi iscritti.*  
**Art. 25.** *Diritto alla riservatezza per gli studenti maggiorenni (D. lgs. 196/2003).*

#### Titolo II CALENDARIO, ORARIO SCOLASTICO, VIGILANZA

- Art. 26.** *Comunicazioni di inizio anno su calendario ed orari scolastici.*  
**Art. 27.** *Assegnazione delle aule.*  
**Art. 28.** *Puntualità.*  
**Art. 29.** *Vigilanza.*  
**Art. 30.** *Uscita dall'aula degli studenti in ora di lezione.*  
**Art. 31.** *Studenti non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica.*

#### Titolo III FREQUENZA ALLE LEZIONI, ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE

- Art. 32.** *Frequenza alle lezioni.*  
**Art. 33.** *Giustificazione delle assenze.*  
**Art. 34.** *Assenze collettive.*

**Art. 35.** *Entrate ed uscite in deroga al normale orario di lezione.*

**Art. 36.** *Uscite anticipate.*

**Art. 37.** *Dimissione anticipata o ingresso posticipato delle classi.*

**Art. 38.** *Ritardi alla prima ora di lezione.*

**Art. 39.** *Ingressi oltre la seconda ora per gravi motivi.*

**Art. 40.** *Ingressi in ritardo durante le ore di lezione.*

#### Titolo IV ATTREZZATURE CULTURALI E DIDATTICHE. DIRITTO DI AFFISSIONE

**Art. 41.** *Aule speciali.*

**Art. 42.** *Affissione di manifesti all'interno dell'Istituto.*

#### Titolo V USCITE DIDATTICHE. ATTIVITÀ INTEGRATIVE

**Art. 43.** *Uscite didattiche.*

**Art. 44.** *Attività integrative.*

### **Parte III** **DISCIPLINA**

#### Titolo I INFRAZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

**Art. 45.** *Normativa vigente.*

**Art. 46.** *Definizione di infrazione disciplinare.*

**Art. 47.** *Accesso all'Istituto di estranei non autorizzati.*

**Art. 48.** *Infrazioni commesse nel corso dell'intervallo o nei cambi d'ora.*

**Art. 49.** *Uscita senza autorizzazione dall'Istituto.*

**Art. 50.** *Generalità sui provvedimenti disciplinari.*

**Art. 51.** *Sanzioni disciplinari.*

#### Titolo II PERSONALE ED ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE SANZIONI DISCIPLINARI E RELATIVE PROCEDURE

**Art. 52.** *Sanzioni irrogate dal docente.*

**Art. 53.** *Procedimento disciplinare.*

**Art. 54.** *Impugnazioni.*

**Art. 55.** *Organo di garanzia.*

#### Titolo III RISARCIMENTO DEI DANNI AL PATRIMONIO DELL'ISTITUTO

**Art. 56.** *Responsabilità in caso di danni patrimoniali.*

### **Parte IV** **DISPOSIZIONI FINALI**

#### Titolo I MODIFICA E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

**Art. 57.** *Modifiche al Regolamento.*

**Art. 58.** *Diffusione del Regolamento.*

#### Titolo II APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

**Art. 59.** *Approvazione del Regolamento.*

#### Titolo III DISPOSIZIONI TRANSITORIE. ABROGAZIONI

**Art. 60.** *Disposizione transitoria.*

**Art. 61.** *Abrogazioni.*

PARTE I  
**VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA**

Titolo I  
**NORME GENERALI**

**Art. 1. Conformità alla normativa vigente.**

Il presente Regolamento di Istituto si informa alle norme attualmente vigenti in materia di istruzione, con particolare riferimento al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (*Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado*, nel seguito abbreviato D.Lgs. 297/94) e successive modifiche, al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (*Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*, nel seguito abbreviato D.P.R. 249/98), al D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 (*Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*, nel seguito abbreviato D.P.R. 323/98), al D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*, nel seguito abbreviato D.P.R. 275/99), al D.P.C.M. 7 giugno 1995 (*Carta dei servizi della scuola*, nel seguito abbreviato D.P.C.M. 95), e ne recepisce le indicazioni normative.

**Art. 2. Comunità scolastica.**

1. Il Liceo Scientifico Statale "Albert Einstein" è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione della conoscenza e lo sviluppo della coscienza critica.
2. L'Istituto, comunità di ricerca e di dialogo informata ai valori democratici, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani anche attraverso l'educazione alla consapevolezza, alla responsabilità e all'autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita lavorativa.

**Art. 3. Libertà fondamentali.**

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

**Art. 4. Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento.**

1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal D.Lgs. 297/94 e successive modifiche, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.
2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la crescita del discente in tutte le sue dimensioni e la piena formazione della personalità degli alunni, di cui è rispettata la coscienza morale e civile.

**Art. 5. Diritti.**

1. I diritti della componente studentesca sono disciplinati dall'art. 2 del D.P.R. 249/98.
2. Fatto salvo il disposto del precedente comma, si ricorda in particolare che gli studenti hanno diritto:

- a) a ricevere una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee;
- b) ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
- c) a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita scolastica;
- d) ad essere valutati in modo tempestivo e trasparente;
- e) a riunirsi in assemblea studentesca a livello di classe e di Istituto, nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di riunioni e di assemblee degli studenti.

**Art. 6. Doveri.**

1. I doveri della componente studentesca sono disciplinati dall'art. 3 del D.P.R. 249/98.
2. Fatto salvo il disposto del precedente comma, si ricorda in particolare che gli studenti sono tenuti:
  - a) a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni scolastici;
  - b) ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, del Corpo docente, del Personale non docente e dei propri compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi e a tenere all'interno dell'Istituto un comportamento civile ed educato;
  - c) ad esercitare i loro diritti e ad adempiere ai loro doveri in modo corretto e coerente con i principi di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4;
  - d) ad osservare scrupolosamente le disposizioni dettate dal presente Regolamento;
  - e) ad utilizzare correttamente macchinari e sussidi didattici e a rispettare le strutture dell'Istituto, evitando di arrecare qualsiasi danno al patrimonio della scuola;
  - f) ad usare un abbigliamento che si ispiri a criteri di semplicità, decoro e sia adatto alle diverse attività scolastiche.
3. L'inosservanza del presente articolo è sanzionata secondo il disposto della seguente Parte III.

Titolo II  
**ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI ISTITUTO**

**Art. 7. Organi collegiali.**

1. Gli Organi collegiali per la scuola secondaria superiore, disciplinati dal Titolo I, Capo I del D.Lgs. 297/94, sono il Consiglio di classe, il Collegio dei docenti, il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva, il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti.
2. Salvo il disposto del seguente comma, le adunanze degli Organi collegiali sono valide quando sia presente la metà dei componenti in carica.
3. Il Comitato di valutazione dei docenti ed il Consiglio di classe, nell'esercizio della loro potestà valutativa, hanno carattere di collegio perfetto; in tale caso l'adunanza di detti Organi richiede la presenza di tutti i membri che li compongono.

**Art. 8. Dirigenza.**

1. Ai sensi dell'articolo 396 del D.Lgs. 297/94, nonché degli articoli 25bis e 25ter del D.Lgs. 6 marzo 1998,

n. 59, cui si rimanda per tutto quanto in questa sede non specificato, il Dirigente Scolastico assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di Istituto, di cui cura la gestione unitaria e di cui ha la legale rappresentanza.

2. In particolare, al Dirigente Scolastico spetta:
  - a) presiedere il Collegio dei Docenti, il Comitato per la valutazione degli insegnanti, i Consigli di classe, la Giunta Esecutiva;
  - b) curare l'esecuzione delle delibere degli Organi collegiali;
  - c) procedere alla formazione delle classi e alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte formulate dal Collegio dei docenti;
  - d) curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti alunni e docenti, tra cui in particolare il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, il rilascio dei certificati;
  - e) nominare, per ciascuna classe, un docente Coordinatore di classe, le cui competenze sono disciplinate dal seguente articolo 10.
3. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente si avvale di docenti da lui individuati (Docenti Collaboratori), ai quali possono essere delegati specifici compiti; in particolare, il Dirigente individua il Collaboratore Vicario, che esercita la funzione direttiva in caso di assenza o impedimento del titolare. Il Dirigente scolastico ed i Docenti Collaboratori costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

#### **Art. 9. Consiglio e assemblea di classe.**

1. Ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 297/94, fanno parte del Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di classe, suo delegato, i docenti della classe (inclusi eventuali docenti di sostegno), due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe e due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe. Le funzioni di segretario sono attribuite da chi presiede la seduta ad un docente membro del Consiglio stesso.
2. Il Consiglio di classe si riunisce, su convocazione del Dirigente Scolastico o quando la maggioranza dei suoi membri, escluso il Dirigente Scolastico, ne faccia richiesta scritta e motivata, col compito di:
  - a) formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, tra cui l'adozione dei libri di testo ed iniziative di sperimentazione;
  - b) agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni;
  - c) esercitare le competenze in materia di coordinamento didattico e di rapporti interdisciplinari e di valutazione periodica e finale, alla presenza della sola componente docente;
  - d) deliberare in ordine ad uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione e stage all'estero.
3. In particolare, entro il 15 maggio di ciascun anno scolastico il Consiglio di ogni classe quinta predispone il Documento di cui all'art. 5 c. 2 del D.P.R. 323/98, secondo

modalità operative stabilite annualmente con circolare della Presidenza.

4. È cura della Presidenza dare comunicazione, con congruo anticipo, della convocazione del Consiglio di classe, attraverso avviso circolare alle classi o avvisi all'Albo dell'Istituto.
5. Al Consiglio di classe possono partecipare, con diritto di parola, anche studenti e genitori che non sono rappresentanti eletti; in questo caso il Consiglio di classe si trasforma in assemblea di classe.

#### **Art. 10. Coordinatore di classe.**

1. Il Coordinatore di classe, designato dal Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico, presiede il Consiglio di classe in assenza del Dirigente Scolastico.
2. In particolare, il Coordinatore di classe:
  - a) prende visione dei dati sullo studente derivanti dall'anno scolastico precedente e li comunica ai docenti del Consiglio;
  - b) segue con particolare attenzione l'andamento scolastico degli alunni in difficoltà, segnalando alla Presidenza eventuali casi a rischio nelle singole classi;
  - c) tiene i rapporti con le famiglie, in particolare contatto, sentito il Consiglio di classe, le famiglie degli alunni in difficoltà;
  - d) per le classi quinte, cura la redazione materiale del Documento del Consiglio di classe di cui al comma 3 del precedente articolo;
  - e) all'inizio dell'anno illustra compiutamente alle classi prime, e richiama per le classi successive, i contenuti del presente Regolamento, con particolare riferimento alle Parti II e III.

#### **Art. 11. Collegio dei Docenti.**

1. Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico, che attribuisce le funzioni di segretario ad uno dei Docenti Collaboratori.
2. Il Collegio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, comunque almeno una volta al trimestre o quadrimestre.
3. Il Collegio ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto, secondo il disposto dell'articolo 7 del D.Lgs. 297/94; in particolare il Collegio:
  - a) adegua i programmi di insegnamento alle esigenze ambientali, nell'ambito dagli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato;
  - b) promuove iniziative di integrazione/sostegno per attuare il diritto allo studio;
  - c) adotta i libri di testo, sentiti i Consigli di classe;
  - d) delibera la scansione dell'anno scolastico in quadrimestri o in trimestri;
  - e) formula proposte al Dirigente Scolastico in ordine alla formazione delle classi, all'orario e alle altre attività scolastiche;

- f) propone e adotta iniziative di sperimentazione sul piano metodologico/didattico e iniziative di aggiornamento dei docenti;
  - g) valuta l'andamento complessivo dell'azione didattica;
  - h) esamina i casi di scarso profitto o irregolare comportamento degli studenti;
  - i) programma i rapporti con le famiglie e gli studenti, le attività di aggiornamento e altre attività connesse con la funzione docente;
  - j) elegge i propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto ed i docenti del Comitato per la valutazione del servizio del personale docente.
4. Nella prima seduta dell'anno scolastico, o in una delle sedute successive, il Collegio dei Docenti può procedere, nell'ambito dei poteri di autoorganizzazione che gli sono propri, alla costituzione di Commissioni, di durata annuale, cui è demandato il compito di analisi ed approfondimento di specifiche problematiche; i risultati cui pervengono le Commissioni sono sottoposte al Collegio dei Docenti per opportuna disamina ed eventuale delibera.
  5. In particolare, sono costituite Commissioni per materie, di cui fanno parte i docenti di una stessa classe di concorso o di classi di concorso affini (ad esempio: matematica - matematica e fisica), con compiti di proposta e di programmazione per materia a livello di Istituto.
  6. In relazione all'attività deliberativa del Collegio dei Docenti è fatto salvo il diritto all'astensione.
  7. Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, ossia non computando nel numero i voti nulli e gli astenuti, salvo che disposizioni speciali non prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

**Art. 12. Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva.**

1. Ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 297/94, cui si rimanda per tutto quanto non specificato in questa sede, il Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico Einstein è costituito dal Dirigente Scolastico, da 8 rappresentanti del personale docente, da 2 rappresentanti del personale A.T.A., da 4 rappresentanti dei genitori e da 4 rappresentanti degli studenti. Tali rappresentanti sono eletti, rispettivamente, dal Collegio dei docenti nel proprio seno, dal personale A.T.A. in servizio nell'Istituto, dai genitori e dagli studenti. Funge da Presidente uno dei suoi membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori. Le funzioni di segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.
2. Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta da un docente, un rappresentante del personale A.T.A., un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli studenti. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il Direttore dei Servizi Amministrativi, che svolge la funzione di segretario della Giunta.
3. Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica tre anni; coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio, o presentino volontariamente le dimissioni dalla carica, vengono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive liste; la componente studentesca viene rinnovata annualmente. In caso di esaurimento di dette liste si procede ad elezioni suppletive.
4. Le attribuzioni del Consiglio di Istituto sono disciplinate dall'articolo 10 del D.Lgs. 297/94, cui si rimanda per tutto quanto non specificato in questa sede. In particolare, il Consiglio di Istituto ha potere deliberante, su proposta della Giunta, in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto. In particolare, il Consiglio delibera in materia di:
  - a) adozione del Regolamento di Istituto;
  - b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
  - c) adattamento del calendario alle esigenze ambientali, acquisito il parere del Collegio dei docenti;
  - d) elaborazione dei criteri generali per la programmazione educativa, per le attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, per il coordinamento dei Consigli di classe, per la formulazione dell'orario e la formazione delle classi;
  - e) promozione di contatti con altre scuole per collaborazione/scambi;
  - f) partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di interesse educativo e ad attività assistenziali che possono essere assunte dal Consiglio;
  - g) elaborazione dei criteri generali per la concessione delle strutture o attrezzature della scuola ad altre scuole;
  - h) valutazione dell'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'Istituto.
5. La Giunta Esecutiva predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere.
6. In particolare, i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto
  - a) curano i rapporti tra i rappresentanti degli studenti eletti nei singoli Consigli di classe e la Presidenza;
  - b) richiedono autorizzazione allo svolgimento delle Assemblee studentesche di Istituto, di cui stilano l'Ordine del Giorno;
  - c) organizzano la raccolta delle firme di adesione delle singole classi all'Assemblea stessa.
7. Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere soltanto gli elettori delle componenti rappresentate in Consiglio ed i membri del consiglio di circoscrizione di cui alla legge 278/76. È lasciato alla potestà regolamentare del Consiglio di Istituto di stabilire le modalità di ammissione del pubblico in relazione al titolo di elettore e alla capienza dei locali, nonché di dettare le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle sedute.

**Art. 13. Comitato per la valutazione del servizio dei docenti.**  
Per la composizione e le competenze del Comitato per la valutazione del servizio dei docenti si rimanda all'articolo 11 del D.Lgs. 297/94.

**Art. 14. Diritto di assemblea.**

Gli studenti dell'Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli, che disciplinano tale diritto ai sensi dell'articolo 2, comma 9 del D.P.R. 249/98.

**Art. 15. Comitato degli studenti.**

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del D.Lgs. 297/94, il Comitato degli studenti è costituito dai rappresentanti degli studenti eletti nei singoli Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto.
2. Il Comitato si riunisce su convocazione della Presidenza o, previa autorizzazione del Dirigente, su richiesta dei rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio d'Istituto, in orario scolastico, per la durata massima di due ore di lezione e non più di una volta al mese. Le riunioni del Comitato non possono svolgersi sempre nello stesso giorno della settimana, né possono avere luogo a partire dal 30° giorno antecedente la conclusione dell'anno scolastico.
3. Gli avvisi di convocazione, recanti la sede della riunione, la data e l'ora di convocazione, nonché l'Ordine del Giorno, sono comunicati alle classi a cura del Dirigente Scolastico con congruo anticipo.
4. Nella prima riunione, il Comitato elegge al suo interno un Presidente ed un segretario, con funzioni di verbalizzatore.
5. Il Comitato degli studenti ha potere di deliberare, con motivazione scritta, in materia di:
  - a) richieste e proposte in ordine ad attività didattico-integrative, sportive, parascolastiche ed extrascolastiche;
  - b) richieste di acquisto di materiale didattico;
  - c) richieste di convocazione di assemblee di Istituto.
6. Le delibere del Comitato sono vagliate dagli Organi collegiali competenti, che si esprimeranno motivatamente sulle richieste avanzate.

**Art. 16. Assemblee studentesche.**

1. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
2. Le assemblee possono essere di classe o di Istituto. Ogni mese è consentito lo svolgimento di una assemblea di classe, della durata massima di due ore, e di un'assemblea di Istituto, della durata massima delle ore di lezione di una giornata. Le assemblee non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Non possono avere luogo assemblee a partire dal 30° giorno antecedente la conclusione dell'anno scolastico.
3. Alle assemblee di Istituto, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto e in numero non superiore a quattro, possono intervenire esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti.
4. Su richiesta del Comitato degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

**Art. 17. Funzionamento delle assemblee studentesche d'Istituto.**

1. L'assemblea di Istituto è convocata dalla Presidenza su richiesta della maggioranza del Comitato degli studenti o su richiesta del 10% degli studenti iscritti. Data e ora di convocazione, nonché l'Ordine del giorno dell'assemblea, sono comunicati alle classi dalla Presidenza con congruo anticipo.
2. L'assemblea elegge un Presidente e un segretario con compiti di verbalizzatore. Il Comitato studentesco garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
3. Ove autorizzata, la partecipazione all'assemblea è obbligatoria per tutti gli studenti; l'attività didattica è sospesa ed i docenti presenziano all'assemblea secondo il normale orario di servizio, con compiti di vigilanza e con diritto di parola.
4. La Presidenza ha potere di intervento e di scioglimento dell'assemblea nel caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa.

**Art. 18. Funzionamento delle assemblee studentesche di classe.**

1. La richiesta di svolgimento di assemblea di classe, stilata secondo il modello in Allegato A, è firmata dai due rappresentanti degli studenti, o da 5 studenti promotori, e controfirmata, per presa visione, dai docenti interessati alla cessione dell'ora o delle ore di lezione; la richiesta, che deve recare l'Ordine del Giorno, è inoltrata alla Presidenza con un anticipo di almeno tre giorni rispetto alla data di convocazione.
2. All'assemblea di classe presenziano, con compito di vigilanza, i docenti che cedono le ore di lezione.
3. Gli studenti eleggono un Presidente dell'assemblea e un segretario con compiti di verbalizzatore: il verbale sarà redatto su apposito registro messo a disposizione dalla Presidenza all'inizio dell'anno scolastico, che sarà restituito in Presidenza.

**Art. 19. Studenti promotori di iniziative.**

La componente studentesca che promuove qualunque iniziativa in ambito scolastico è tenuta a trasmettere all'Ufficio di Presidenza l'elenco nominativo degli studenti promotori dell'iniziativa stessa.

Titolo IV

ASSEMBLEE DEI GENITORI

**Art. 20. Diritto di assemblea.**

I genitori degli studenti dell'Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

**Art. 21. Comitato dei genitori.**

1. Il Comitato dei genitori è costituito dai rappresentanti dei genitori eletti nei singoli Consigli di classe e dai rappresentanti dei genitori in Consiglio d'Istituto.
2. Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente ed un segretario con compiti di verbalizzatore.
3. Il Comitato ha facoltà di richiedere la convocazione dell'assemblea dei genitori di Istituto, secondo il disposto del seguente articolo.

**Art. 22. Assemblee dei genitori.**

1. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o d'Istituto.
2. Le assemblee di classe sono convocate su richiesta dei rappresentanti dei genitori eletti in seno al Consiglio di classe o su richiesta di 5 genitori promotori: sede di riunione, data ed ora di convocazione sono concordate di volta in volta con la Presidenza, cui è comunicato l'Ordine del Giorno. Sarà cura della Presidenza informare della convocazione gli studenti della classe, che sono tenuti a darne precisa comunicazione alle famiglie, salvo il disposto del seguente articolo 25.
3. L'assemblea di Istituto dei genitori è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato dei genitori o di almeno 200 genitori: sede di riunione, data ed ora di convocazione sono concordate di volta in volta con la Presidenza, cui è comunicato l'Ordine del Giorno. Sarà cura della Presidenza informare della convocazione gli studenti dell'Istituto, che sono tenuti a darne precisa comunicazione alle famiglie, salvo il disposto del seguente articolo 25.
4. All'assemblea di classe possono intervenire, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico o un suo delegato, o i docenti della classe; all'assemblea di Istituto possono intervenire, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico o un suo delegato, ed i docenti dell'Istituto.
5. Le assemblee ed il Comitato dei genitori hanno potere di proposta e di indicazione, che saranno valutate dai competenti Organi collegiali; le deliberazioni adottate non possono tuttavia sovrapporsi alla sfera di competenze stabilite dalla legge per i predetti Organi.

PARTE II

**FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO**

Titolo I

**RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA**

**Art. 23. Comunicazioni scuola-famiglie.**

1. L'Istituto individua nel rapporto di comunicazione e di collaborazione con le famiglie il presupposto irrinunciabile per un'efficace azione educativa.
2. La comunicazione con le famiglie avviene anzitutto nell'ambito dei Consigli di Classe (articolo 9), nelle sedute aperte a tutte le componenti: genitori e studenti sono pertanto invitati a partecipare alle riunioni di tali Organi collegiali.
3. In una delle sedute di inizio anno il Collegio dei Docenti può individuare ulteriori modalità di comunicazione scuola-famiglia: a titolo di esempio, potrà essere deliberata l'istituzione di un ricevimento generale in orario pomeridiano e/o di un'ora settimanale di ricevimento in orario antimeridiano per ciascun docente.
4. Il Collegio dei Docenti individua inoltre eventuali ulteriori modalità di comunicazione scritta dell'andamento scolastico degli studenti, in aggiunta alla comunicazione quadrimestrale prevista dalla normativa vigente: a titolo di esempio, potrà essere deliberata l'adozione di un libretto personale dello studente, in cui siano riportati i voti conseguiti nelle varie discipline.
5. In caso di necessità, i Consigli di Classe individuano eventuali ulteriori modalità di comunicazione con le

famiglie (richiesta di colloqui con il Coordinatore di Classe o con un singolo docente, lettere informative per specifiche situazioni, ecc.)

6. In considerazione dell'importanza che la scuola annette al rapporto con le famiglie, l'Istituto richiede che ogni comunicazione scritta sia controfirmata dai genitori o da chi ne fa le veci, anche in caso di alunni maggiorenni, salvo il disposto del seguente articolo 25.
7. Delle delibere di cui ai precedenti commi, e delle note informative dirette alle famiglie in ordine all'organizzazione e allo svolgimento della vita della comunità scolastica (a titolo d'esempio: convocazione di Consigli di classe, possibilità di scioperi del personale della scuola, attività scolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche) la Presidenza dà precisa e tempestiva comunicazione tramite diffusione di circolari alle classi, affissione di avvisi all'Albo dell'Istituto o tramite altro strumento idoneo ad assicurare efficace informazione.
8. Gli studenti sono tenuti ad informare le famiglie delle comunicazioni di cui al comma precedente, salvo il disposto del seguente articolo 25.

**Art. 24. Consegna di un estratto del presente Regolamento ai nuovi iscritti.**

Al fine di promuovere la conoscenza delle norme che regolano la vita della comunità scolastica anche presso le famiglie, il presente regolamento è accessibile sul sito internet dell'Istituto e un suo estratto è riportato sul libretto dello studente.

**Art. 25. Diritto alla riservatezza per gli studenti maggiorenni (D. lgs. 196/2003)**

1. Gli studenti maggiorenni, nonché gli studenti che raggiungeranno la maggiore età nel corso dell'anno scolastico, entro la data prevista per l'inizio dei colloqui scuola-famiglia presentano al docente Coordinatore di classe la dichiarazione di cui all'Allegato B, con la quale autorizzano o meno i Docenti del Consiglio di classe a comunicare ai genitori, o a chi ne fa le veci, ogni informazione relativa al proprio andamento scolastico.
2. La scelta effettuata ha validità per l'anno scolastico in corso, ma può in ogni momento essere modificata dall'interessato, presentando al Coordinatore di classe un'ulteriore dichiarazione correttiva.
3. Il docente Coordinatore, ricevute le dichiarazioni in parola, che saranno conservate agli atti dell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto, dà tempestiva comunicazione a tutti i Docenti del Consiglio di classe dei nominativi degli studenti che non hanno autorizzato la comunicazione con le famiglie. In difetto di autorizzazione, i Docenti hanno l'obbligo di astenersi dal comunicare ogni informazione relativa allo studente.
4. Gli studenti maggiorenni che intendono avvalersi del diritto alla riservatezza sono sollevati dall'obbligo di trasmettere alla famiglia le comunicazioni della scuola.
5. L'Istituto comunicherà alla famiglia la richiesta dello studente di avvalersi del diritto alla riservatezza entro 15 giorni dalla richiesta.

## CALENDARIO, ORARIO SCOLASTICO, VIGILANZA

### **Art. 26.** *Comunicazioni di inizio anno su calendario ed orari scolastici.*

All'inizio dell'anno scolastico la Presidenza dà comunicazione, secondo le modalità previste dall'articolo 23, comma 7:

- a) del calendario scolastico, come stabilito dai competenti Organi collegiali;
- b) dell'orario delle lezioni;
- c) delle modalità di ricevimento dei genitori da parte del Corpo docente, stabilite per l'anno in corso.

### **Art. 27.** *Assegnazione delle aule.*

All'inizio dell'anno scolastico la Presidenza assegna un'aula ad ogni classe. La responsabilità relativa allo stato di conservazione dell'aula, nonché degli arredi scolastici ivi contenuti, in prima istanza ricade sugli studenti della classe.

### **Art. 28.** *Puntualità.*

Gli studenti sono tenuti alla massima puntualità e al rigoroso rispetto dell'orario scolastico.

### **Art. 29.** *Vigilanza.*

1. La sorveglianza degli alunni rientra tra gli obblighi del personale della scuola, docente e ausiliario, che ha il dovere di garantire l'ordinato svolgimento delle attività scolastiche.
2. Non vi è responsabilità del personale incaricato di vigilanza quando, nonostante la presenza e la vigilanza in atto, non si è potuto evitare il fatto dannoso.
3. Nell'orario di lezione l'obbligo di vigilanza ricade sul docente in servizio nella classe.
4. Nel periodo dell'intervallo l'obbligo di sorveglianza ricade sul personale docente e ausiliario presente ai vari piani dell'Istituto, secondo turni di assistenza stabiliti dalla Presidenza e dal Direttore dei servizi amministrativi.
5. L'obbligo di sorveglianza degli studenti partecipanti a visite guidate, uscite didattiche e viaggi di istruzione ricade sui docenti accompagnatori.

### **Art. 30.** *Uscita dall'aula degli studenti in ora di lezione.*

1. In considerazione delle responsabilità derivanti dall'obbligo di vigilanza, l'uscita dall'aula degli studenti, senza riguardo al raggiungimento della maggiore età, è autorizzata dal docente in servizio solo in via eccezionale e in caso di reale necessità.
2. Al cambio dell'ora di lezione gli studenti sono tenuti a non allontanarsi dall'aula.
3. Lo studente che per improvviso malessere debba allontanarsi dalla classe sarà accompagnato in Presidenza da un commesso. In questa evenienza sarà cura dell'Ufficio di Presidenza contattare la famiglia dello studente che accusa il malessere per i provvedimenti del caso; lo studente in parola può abbandonare l'Istituto prima della fine delle lezioni unicamente se accompagnato da un genitore o da un adulto a ciò delegato dal genitore.

### **Art. 31.** *Studenti non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica.*

1. Ai sensi della normativa vigente<sup>1</sup>, all'atto dell'iscrizione i genitori dello studente minorenni, o chi ne fa le veci, o lo studente maggiorenne, dichiarano su apposito modulo se lo studente intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. La scelta operata ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando il diritto di modificare la scelta ogni anno.
2. Se nell'orario definitivo delle lezioni l'ora di insegnamento della religione cattolica cade alla prima o all'ultima ora, gli studenti che non si avvalgono di tale insegnamento sono autorizzati all'entrata posticipata o all'uscita anticipata, valevole per l'anno scolastico in corso. Elenco nominativo degli studenti in parola sarà allegato al Registro di Classe per opportuna conoscenza dei docenti della classe.
3. Se nell'orario definitivo delle lezioni l'ora di insegnamento della religione cattolica cade in posizione diversa dalla prima o dall'ultima ora, gli studenti che non si avvalgono di tale insegnamento sono tenuti a recarsi, per l'ora in questione, in Biblioteca o in altro apposito spazio individuato dall'Istituto, dove svolgeranno studio individuale sorvegliati dal personale di cui all'articolo 29. Ai sensi del seguente articolo 49, in nessun caso lo studente, senza riguardo al raggiungimento o meno della maggiore età, ha facoltà di lasciare l'Istituto.
4. In ogni caso, tutti gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica hanno facoltà di aderire ad eventuali iniziative alternative che il Collegio dei Docenti dovesse attivare per ciascun anno scolastico.

## Titolo III

### FREQUENZA ALLE LEZIONI, ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE

#### **Art. 32.** *Frequenza alle lezioni.*

La frequenza alle lezioni e ad ogni altra attività promossa dall'Istituto rappresenta per gli studenti iscritti un diritto e un dovere: pertanto, tutti gli studenti sono tenuti a presenziare alle lezioni e a ogni altra attività autorizzata, quale, a titolo di esempio, lavori di gruppo, visite di studio, assemblee studentesche.

#### **Art. 33.** *Giustificazione delle assenze.*

1. Tutte le assenze devono essere giustificate sul libretto ufficiale fornito dall'Istituto e a ciò destinato: le assenze dello studente minorenni sono giustificate da chi esercita la patria potestà, le assenze dello studente maggiorenne sono giustificate dallo studente stesso.
2. La giustificazione dell'assenza è presentata al docente in servizio alla prima ora, che è tenuto ad effettuarne la notifica sul Registro di Classe.
3. Di norma, le assenze devono essere giustificate lo stesso giorno di rientro a scuola.
4. Lo studente sprovvisto di giustificazione nei termini previsti dal precedente comma deve presentare giustificazione il giorno successivo; il docente in servizio alla

<sup>1</sup> Art. 9 N. 2 dell'Accordo con protocollo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121.

prima ora annota sul registro di Classe, alla pagina relativa al giorno seguente, che lo studente in parola non potrà essere ammesso alle lezioni se ancora sprovvisto di giustificazione ed avvisa dell'inadempienza i genitori, salvo il disposto dell'articolo 25.

5. Della ripetuta omissione di giustificazione, o dell'eccessivo numero di assenze, il Coordinatore di classe darà tempestiva comunicazione alla famiglia dello studente, salvo il disposto dell'articolo 25.

**Art. 34. Assenze collettive.**

1. Le assenze collettive, che si configurano come violazione dell'articolo 32, non fanno eccezione alla disciplina stabilita dal precedente articolo e vanno pertanto giustificate secondo il disposto dell'articolo 33, comma 1.
2. L'assenza collettiva, specialmente se ripetuta durante l'anno scolastico, è motivo di turbativa del regolare svolgimento del servizio scolastico e può risultare di notevole danno al processo di insegnamento/apprendimento. Pertanto il Consiglio di classe si riserva di porre in essere ogni iniziativa di sensibilizzazione degli studenti in ordine all'astensione collettiva dalle lezioni.
3. In occasione di "manifestazioni studentesche", o iniziative consimili, organizzate in orario scolastico, l'accesso all'Istituto da parte degli studenti che lo desiderano è comunque garantito.

**Art. 35. Entrate ed uscite in deroga al normale orario di lezione.**

Per garantire il regolare svolgimento dell'attività scolastica, le deroghe al normale orario di lezione devono essere ridotte ai casi di assoluta necessità.

**Art. 36. Uscite anticipate.**

1. Per "uscita anticipata" si intende l'uscita dall'Istituto, dietro richiesta del singolo studente e previa autorizzazione dell'Autorità scolastica, con anticipo rispetto alla fine delle lezioni regolari della mattinata.
2. Non è consentito uscire dall'Istituto prima della fine della terza ora di lezione.
3. La richiesta di uscita anticipata deve avere carattere di eccezionalità ed essere adeguatamente motivata; deve essere presentata all'Ufficio di Presidenza con almeno un giorno di anticipo, utilizzando le apposite pagine del libretto delle giustificazioni. Per gli studenti minorenni, la richiesta deve recare la firma di chi esercita la patria potestà. Non si potranno superare le 4 uscite all'anno.
4. L'Ufficio di Presidenza, prima di concedere o meno l'autorizzazione all'uscita, ha facoltà di prendere contatto con la famiglia dello studente richiedente, salvo il disposto dell'articolo 25, per acquisire ogni ulteriore eventuale elemento di giudizio, in special modo in presenza di un numero di richieste, nel corso dell'anno, giudicato eccessivo.
5. In caso di accoglimento della domanda, lo studente richiedente presenterà il libretto delle giustificazioni, controfirmato dall'Ufficio di Presidenza, al docente in servizio. Il docente firmerà la richiesta e segnerà l'uscita sul Registro di Classe.
6. Al momento dell'uscita anticipata lo studente minorenne deve essere affidato ai genitori o a chi ne fa le veci,

o ad adulto espressamente delegato da chi esercita la patria potestà, oppure essere autorizzato ad uscire senza alcun affidamento nel caso in cui i genitori facciano pervenire richiesta scritta con esplicita assunzione di responsabilità, che sarà conservata agli atti, confermandone la volontà nella eventuale verifica telefonica.

**Art. 37. Dimissione anticipata o ingresso posticipato delle classi.**

1. In relazione a fatti di carattere straordinario o a particolari esigenze organizzative dell'Istituto, la Presidenza ha facoltà di disporre la dimissione anticipata e/o l'ingresso posticipato delle classi.
2. La Presidenza comunica alle classi i provvedimenti di cui al comma precedente, salvo casi di oggettiva impossibilità, con almeno un giorno di anticipo, assicurandone la comunicazione alle famiglie.

**Art. 38. Ingressi fuori orario.**

1. La puntualità costituisce una manifestazione d'impegno nello studio, indica la capacità di adattamento alle regole e testimonia il rispetto sia nei confronti del personale scolastico, sia nei riguardi dei compagni di classe. L'eventuale ritardo deve essere giustificato. Gli "ingressi fuori orario" dovranno essere gestiti, come indicato nei paragrafi seguenti, per assicurare il rispetto degli orari di lezione.
2. Con "ingresso fuori orario" si intende ogni ingresso a scuola successivo all'orario di inizio delle lezioni, con un massimo di otto consentiti in tutto l'anno.
3. L'ingresso fuori orario è consentito sino al termine della prima ora di lezione.
4. Lo studente in "ingresso fuori orario" si deve recare preventivamente presso l'Ufficio di Presidenza per ottenere l'autorizzazione all'ingresso attraverso la firma sulla giustificazione, se lo studente ne è in possesso, o il rilascio di un'autorizzazione provvisoria. In questo secondo caso, lo studente dovrà presentare il giorno successivo, al docente della prima ora, la regolare giustificazione del ritardo o dell'ingresso fuori orario, firmata da un genitore, salvo il disposto dell'art. 25; in caso di inadempienza il docente agirà come previsto per la giustificazione delle assenze nel precedente articolo 33 comma 4.
5. L'ingresso fuori orario, autorizzato dall'Ufficio di Presidenza, sarà annotato dal docente sul registro di classe.
6. Ogni ingresso fuori orario viene annotato dall'Ufficio di Presidenza su apposito registro: dopo un massimo di cinque "ingressi fuori orario" l'Ufficio di Presidenza informa della situazione la famiglia dello studente, salvo il disposto del precedente art. 25, identificando l'origine del problema e le necessarie azioni correttive.
7. Nel caso in cui non saranno rilevati miglioramenti, all'ottavo ingresso fuori orario, l'Ufficio di Presidenza informa della necessità di assumere provvedimenti più severi per i ritardi successivi, fra i quali la non ammissione all'intera giornata di lezioni, con invito a recarsi in Biblioteca o a casa in funzione degli accordi con la famiglia o con lo studente, nel caso del disposto del precedente art. 25.

**Art. 39. Ingressi oltre la prima ora per gravi motivi.**

1. Di norma non sono ammessi ingressi oltre il termine della prima ora di lezione.
2. Per gravi e comprovati motivi, adeguatamente documentati e giustificati dai genitori sul libretto, salvo il disposto del precedente articolo 25, l'Ufficio di Presidenza può autorizzare in via eccezionale l'ingresso oltre il termine della prima ora di lezione.
3. I Docenti hanno l'obbligo di non ammettere alle lezioni gli studenti sprovvisti della citata giustificazione.

**Art. 40. Ingressi in ritardo durante le ore di lezione.**

1. Presentarsi in ritardo alle lezioni, con particolare riferimento all'ora di lezione che segue l'intervallo, costituisce violazione del precedente articolo 28.
2. È lasciato alla discrezionalità del singolo docente adottare i provvedimenti disciplinari atti a sanzionare tale violazione.

Titolo IV

ATTREZZATURE CULTURALI E DIDATTICHE. DIRITTO DI AFFISSIONE

**Art. 41. Aule speciali.**

1. Le Aule speciali (laboratori, palestre, biblioteche, ecc.) accessibili in Istituto sono individuate annualmente nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa.
2. In ogni caso l'accesso alle Aule speciali è consentito agli studenti solo alla presenza di un docente responsabile.
3. Per evidenti motivi di riservatezza, l'ingresso alla Sala Professori è tassativamente vietato alla componente studentesca.

**Art. 42. Affissione di manifesti all'interno dell'Istituto.**

1. L'affissione di manifesti è consentita esclusivamente all'interno degli spazi a ciò preposti, nei limiti e con le garanzie indicate dalle leggi ordinarie in materia di libertà di stampa, e salvaguardando il diritto di tutte le componenti della scuola ed il pluralismo democratico.
2. È vietata l'affissione di materiale in violazione degli articoli 2 e 3.
3. È altresì vietata la distribuzione di volantini e l'affissione di materiale pubblicitario, o avente finalità di lucro o di pura propaganda partitica esterna alla scuola, o comunque di materiale che non rechi firma leggibile di chi promuove l'affissione.
4. Il personale docente o A.T.A. ha il diritto-dovere di segnalare ogni violazione al disposto del presente articolo alla Presidenza, cui compete facoltà di intervento.

Titolo V

USCITE DIDATTICHE. ATTIVITÀ INTEGRATIVE.

**Art. 43. Uscite didattiche.**

1. Le uscite didattiche, che comprendono visite guidate della durata massima di un giorno e viaggi di istruzione o "stage" anche di più giorni, costituiscono iniziative complementari delle attività istituzionali della scuola, e sono pertanto effettuate solo per esigenze

didattiche connesse con i programmi di insegnamento e con l'indirizzo degli studi.

2. Il comportamento degli studenti nel corso di uscite didattiche deve essere in ogni situazione improntato alla massima educazione e correttezza. Fra gli accompagnatori uno almeno dovrà essere insegnante della classe.
3. I viaggi d'istruzione sono indicati dai Consigli di Classe, sulla base delle proposte dei docenti e dei coordinatori di materia, tenendo conto della valenza didattica, della omogeneità degli interventi fra le diverse sezioni e della programmazione pluriennale necessaria a garantire il contenimento dei costi medi.

**Art. 44. Attività integrative.**

1. Gli Organi collegiali dell'Istituto, ciascuno nell'ambito della propria competenza, definiscono e promuovono iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, modificato e integrato dal D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156.
2. In ordine all'attivazione delle iniziative di cui al comma 1, gli Organi collegiali tengono conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie di cui l'Istituto dispone.
3. Le attività di cui al comma 1, organizzate dall'Istituto sulla base di progetti educativi, sono proprie della scuola e sono da considerare attività scolastica a tutti gli effetti. La partecipazione alle attività integrative può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente e, per gli studenti del Triennio, ai fini dell'attribuzione del credito scolastico.
4. Le iniziative di cui al comma 1, definite annualmente e opportunamente portate a conoscenza degli studenti, trovano illustrazione nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

PARTE III  
DISCIPLINA

Titolo I

INFRAZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

**Art. 45. Normativa vigente.**

1. Il quadro normativo di riferimento attualmente in vigore in materia di disciplina è rappresentato dall'articolo 4 del D.P.R. 249/98, in forza del quale "i regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento".
2. La presente Parte III del Regolamento di Istituto è conforme al disposto del citato articolo, cui dà attuazione.

**Art. 46. Definizione di infrazione disciplinare.**

1. Per "infrazione disciplinare" o "mancanza disciplinare" si intende ogni comportamento, atteggiamento, atto o espressione che violi il disposto del precedente articolo 6.

2. In particolare, e a scopo puramente esemplificativo, si configura come mancanza disciplinare di particolare gravità:
  - a) ogni comportamento irrispettoso od offensivo nei confronti del personale della scuola (Dirigente Scolastico, Corpo docente, personale A.T.A.) o dei propri compagni;
  - b) ogni atto che procuri un danno, anche di lieve entità, al patrimonio dell'Istituto, inclusa ogni azione volta ad imbrattare con scritte o disegni, o in qualunque altro modo, le strutture scolastiche, gli arredi o il materiale didattico fornito dall'Istituto ad uso degli studenti;
  - c) l'uscita dall'Istituto in orario scolastico senza permesso dell'Autorità scolastica.
3. Costituisce infrazione disciplinare la violazione dell'assoluto divieto di fumare nell'Istituto, salvo le aree appositamente predisposte, stabilito dalla legislazione nazionale vigente, che per i trasgressori prevede sanzioni pecuniarie fino a 550 €.
4. Ai sensi della normativa nazionale vigente, i dispositivi di telefonia mobile (cosiddetti "cellulari") ed altri dispositivi elettronici devono essere tenuti spenti nelle ore di lezione: ogni violazione di tale normativa costituisce infrazione disciplinare. L'uso del cellulare sarà ammesso solo se esplicitamente autorizzato dal docente per cause di assoluta necessità e particolare urgenza. L'uso non autorizzato potrà essere sanzionato con il ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di lezione ed i casi ritenuti gravi comporteranno l'irrogazione delle sanzioni disciplinari approvate dal Consiglio di Classe.

**Art. 47. Accesso all'Istituto di estranei non autorizzati.**

1. L'accesso all'Istituto da parte di estranei sprovvisti dell'autorizzazione dei competenti Organi collegiali o comunque dell'Autorità scolastica è tassativamente vietato.
2. Ogni atto finalizzato a facilitare o consentire l'accesso di estranei in Istituto, in violazione del divieto di cui al comma 1, costituisce gravissima infrazione disciplinare.
3. Se la violazione del divieto di cui al comma 1 viene a configurarsi come atto avente rilevanza penale, il Dirigente Scolastico esercita il diritto-dovere di informare la competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

**Art. 48. Infrazioni commesse nel corso dell'intervallo o nei cambi d'ora.**

1. Eventuali mancanze commesse nel corso dell'intervallo sono individuate dal personale docente e ausiliario incaricato della vigilanza al piano.
2. I nominativi dei responsabili ed una relazione dell'accaduto saranno trasmessi alla Presidenza, che attiverà il procedimento disciplinare secondo il disposto del seguente articolo 53.
3. Eventuali mancanze commesse nel corso dei cambi d'ora sono individuate dai docenti o dal personale A.T.A. che assistono al fatto, con le modalità previste dal precedente comma.

**Art. 49. Uscita senza autorizzazione dall'Istituto.**

1. L'uscita, anche temporanea, dall'Istituto in orario scolastico senza autorizzazione dell'Autorità scolastica è tassativa-

vamente vietata a tutti gli studenti; si precisa che per orario scolastico si intende anche il periodo dell'intervallo.

2. La violazione del precedente comma è mancanza particolarmente grave e come tale sarà sanzionata secondo le modalità di cui al seguente Titolo.
3. In presenza di uscita senza autorizzazione, l'Istituto declina ogni responsabilità per tutte le eventuali conseguenze che tale infrazione può comportare.

**Art. 50. Generalità sui provvedimenti disciplinari.**

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. Nessuno può essere sottoposto a provvedimento disciplinare senza essere stato preventivamente invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto. Non può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe, e sono disposti in caso di gravi o reiterate mancanze disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni. La gravità dell'infrazione è lasciata alla valutazione discrezionale del Consiglio di classe.
5. Il procedimento disciplinare è attivato dal personale docente o A.T.A. che assiste all'infrazione, o che ha fondata conoscenza di fatti che possono costituire infrazione disciplinare, secondo il disposto del seguente articolo 53.
6. Le modalità di attivazione del procedimento disciplinare e dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono stabilite al seguente Titolo II.

**Art. 51. Sanzioni disciplinari.**

1. Le sanzioni disciplinari, in ordine di gravità crescente, sono costituite da:
  - a) richiamo verbale;
  - b) richiamo scritto (annotato sul Registro di Classe e sul diario dello studente);
  - c) censura;
  - d) allontanamento dalla comunità scolastica (cosiddetta "sospensione").
2. Il richiamo verbale e il richiamo scritto sono disciplinati dal seguente articolo 52.
3. La censura, irrogata dal Consiglio di classe, consiste in un'ammonizione ufficiale, segnalata sul Registro di Classe; dei provvedimenti di censura e di allontanamento dalla comunità scolastica è fatta menzione nel fascicolo personale dello studente.
4. La censura e l'allontanamento dalla comunità scolastica sono comunicati personalmente dalla Presidenza ai genitori dello studente, o a chi ne fa le veci, che vengono tempestivamente convocati in Istituto, fatto salvo il disposto dell'articolo 25.
5. Del provvedimento di censura e di allontanamento dalla comunità scolastica dovranno tenere conto i Consigli di Classe nell'attribuzione del voto di condotta in sede di scru-

tinio di metà anno e di scrutinio finale, nonché, per gli studenti del Triennio, nell'attribuzione del credito scolastico.<sup>2</sup>

6. La progressività delle sanzioni comprenderà l'attivazione di percorsi educativi di recupero, anche mediante lo svolgimento di attività "riparatorie" di rilevanza sociale o, comunque, orientate al perseguimento di interessi della comunità scolastica, fra le quali la pulizia delle aule e delle aree comuni, le piccole manutenzioni e le attività di assistenza nell'ambito della comunità scolastica.

## Titolo II

### PERSONALE ED ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE SANZIONI DISCIPLINARI E RELATIVE PROCEDURE

#### **Art. 52. Sanzioni irrogate dal docente.**

1. È lasciato alla discrezionalità del singolo docente individuare le infrazioni disciplinari, commesse nel corso della lezione, sanzionabili con richiamo verbale o scritto; in ogni caso allo studente è preliminarmente permesso di esporre le proprie eventuali ragioni.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono disposti dal docente che nel corso della lezione ravvisa l'infrazione disciplinare e sono inappellabili.

#### **Art. 53. Procedimento disciplinare.**

1. Chiunque, personale docente o A.T.A., assista a fatti che possano configurarsi come infrazione disciplinare sanzionabile con la censura o con l'allontanamento dalla comunità scolastica, o di tali fatti venga fondatamente a conoscenza, promuove l'azione disciplinare trasmettendo all'Ufficio di Presidenza, verbalmente o per iscritto, dettagliata relazione circa i fatti di cui è a conoscenza.
2. Nel caso in cui lo studente indicato come responsabile dell'infrazione sia identificato, la Presidenza procede alla convocazione del Consiglio di classe competente.
3. Il Consiglio provvederà a convocare il promotore dell'azione disciplinare e lo studente cui è mossa contestazione, che sarà chiamato ad esporre le proprie ragioni secondo il disposto dell'articolo 50, comma 3.
4. Il Consiglio, che ha facoltà di porre in essere ogni ulteriore azione volta a chiarire lo svolgimento dei fatti, valuterà se la contestazione mossa costituisce infrazione disciplinare e, in caso affermativo, delibererà la sanzione da irrogare; la motivazione della delibera è oggetto di verbalizzazione.
5. La deliberazione adottata è comunicata allo studente ed alla famiglia dello studente ai sensi del precedente articolo 51, comma 4.
6. Qualora gli studenti cui è mossa contestazione non siano identificabili, chi promuove l'azione disciplinare trasmetterà alla Presidenza ogni elemento utile all'individuazione degli studenti in parola, che, qualora identificati, saranno chiamati a rispondere del proprio comportamento secondo il procedimento indicato dal presente articolo.

<sup>2</sup> ai sensi dell'articolo 11 c. 2 del D.P.R. 323/98, nell'attribuzione del credito scolastico viene valutato "l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo".

#### **Art. 54. Impugnazioni.**

Ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del D.P.R. 249/98, contro la censura è ammesso ricorso, entro il termine di 15 giorni dall'irrogazione della sanzione, all'Organo di garanzia di cui all'articolo seguente, che decide in via definitiva.

#### **Art. 55. Organo di garanzia.**

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 249/98, è istituito un Organo di garanzia, composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai Docenti designati come Collaboratori del Dirigente Scolastico, dal genitore Presidente del Consiglio di Istituto e dal rappresentante degli studenti eletti in Consiglio di Istituto anagraficamente più anziano.
2. Detto Organo si riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico e decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola sull'applicazione del presente Regolamento.

## Titolo III

### RISARCIMENTO DEI DANNI AL PATRIMONIO DELL'ISTITUTO

#### **Art. 56. Responsabilità in caso di danni patrimoniali.**

1. In caso di danno patrimoniale è sempre fatta salva la facoltà della Giunta Esecutiva di esigere il risarcimento del danno, anche per via giudiziale, al di là degli eventuali provvedimenti di natura disciplinare che dovessero essere decisi nei confronti dei responsabili.
2. Se il responsabile del danno è maggiorenne, il risarcimento è a carico di questi; se il responsabile è minorenne, il risarcimento è a carico di chi risponde legalmente del comportamento del minore.
3. In occasione di iniziative promosse dalla componente studentesca, la responsabilità di eventuali danni ricade sugli studenti che hanno promosso l'iniziativa, individuati a norma del precedente articolo 19.
4. In particolare, le classi sono responsabili dello stato delle strutture e degli arredi scolastici loro affidati all'inizio dell'anno scolastico.
5. In caso di impossibilità ad individuare i responsabili dell'atto doloso:
  - a) se il danno riguarda strutture o arredi di un'aula, l'intera classe è tenuta in solido al risarcimento del danno, salvo sia comprovata l'estraneità della classe al fatto doloso in modo incontrovertibile (ad esempio, perché la classe risultava assente dall'aula al momento del danneggiamento in quanto impegnata in altra attività); al ricorrere di quest'ultimo caso si applicherà il disposto del seguente punto (b);
  - b) se il danno riguarda parti comuni (ad esempio: atrio, aula magna, palestre, laboratori, servizi igienici, corridoi, ecc), l'intera popolazione scolastica è tenuta al risarcimento del danno.

## PARTE IV

### DISPOSIZIONI FINALI

## Titolo I

## MODIFICA E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

### **Art. 57.** *Modifiche al Regolamento.*

1. Ogni componente il Collegio dei Docenti o il Consiglio di Istituto ha facoltà di proporre modifiche al Regolamento di Istituto: ogni proposta di modifica, motivata e fatta pervenire in forma scritta alla Presidenza, sarà comunicata ai rappresentanti dei genitori e studenti in Consiglio d'Istituto e sottoposta al primo Collegio dei Docenti previsto, che in merito sarà chiamato ad esprimere parere obbligatorio ma non vincolante.
2. La proposta di modifica, corredata dal parere di cui al comma precedente, sarà quindi sottoposta alla discussione del primo Consiglio di Istituto previsto, che in merito delibererà in via definitiva.

### **Art. 58.** *Diffusione del Regolamento.*

2. Per opportuna diffusione e conoscenza, una copia del presente Regolamento
  - a) è affissa all'Albo dell'Istituto;
  - b) è depositata nell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto; chiunque ne abbia interesse può chiederne copia, secondo le modalità stabilite dallo stesso Ufficio;
  - c) è consegnata a ciascun docente dell'Istituto, che è tenuto alla conoscenza e al rispetto delle norme ivi contenute;
  - d) è accessibile sul sito internet dell'Istituto.
3. Il presente regolamento è disponibile in ogni aula dell'Istituto.

## Titolo II

### APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

### **Art. 59.** *Approvazione del Regolamento.*

1. Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10 Maggio 2007, dopo avere acquisito, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 249/98, il parere dei rappresentanti degli studenti eletti in seno al Consiglio di Istituto.
2. Il Regolamento di Istituto entra in vigore con l'anno scolastico 2007-2008.

## Titolo III

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE. ABROGAZIONI

### **Art. 60.** *Disposizione transitoria.*

Nell'anno scolastico di entrata in vigore del presente Regolamento, una copia sarà consegnata a tutti gli studenti dell'Istituto per opportuna conoscenza e norma.

### **Art. 61.** *Abrogazioni.*

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono da considerarsi abrogate tutte le disposizioni regolamentari previgenti.





Alla Presidenza del Liceo Scientifico Einstein  
MILANO

Io sottoscritto (cognome e nome)..... per il corrente anno scolastico studente della classe ..... nato a ..... il ..... ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 196/2003 (cosiddetta “legge sulla privacy”),

**AUTORIZZO**

---

**NON AUTORIZZO**

(cancellare la voce che non interessa)

il Corpo docente dell’Istituto Einstein di Milano a comunicare ai miei familiari ogni informazione riguardante la mia persona, con particolare riferimento ai dati relativi alla mia situazione didattico-disciplinare.

La presente dichiarazione ha validità

- dalla data odierna, se lo studente sottoscrittore è in tale data maggiorenne;
- dalla data del compimento della maggiore età, ossia dal ....., se lo studente sottoscrittore non è attualmente maggiorenne.

Milano, .....

In fede  
(firma dello studente)

.....